

## **Istruzioni supplementari per la presentazione della domanda di agevolazione via PEC a partire dal 31 maggio 2013, ore 9,30**

Per agevolare i soggetti proponenti nella presentazione delle domande di agevolazione via posta elettronica certificata a partire dall'apertura dello sportello prevista per il 31 maggio 2013, ore 9,30, si ritiene utile fornire le seguenti istruzioni supplementari, rispetto a quanto previsto dalle Disposizioni attuative.

- 1) L'oggetto da inserire nella PEC è il seguente:  
**"Domanda partecipazione agevolazioni previste FSC 2000/06 e 2007/13 – DDPF. n. 27 - 06/05/2013 e s.m.i. " + Partita IVA o C.F.**
- 2) Per ogni domanda di agevolazione deve essere inviata **una sola PEC di dimensioni massime di 8 MB**
- 3) Per ridurre al massimo le dimensioni della documentazione da allegare si ricorda quanto previsto dall'art.65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che si riporta a margine delle presenti istruzioni per comodità e a cui fa riferimento l'art. 32 delle disposizioni attuative: **la firma digitale di una dichiarazione inviata per via telematica ha lo stesso valore di un documento cartaceo firmato con firma autografa.**

Per le dichiarazioni allegate al bando e compilate tramite sistemi informatici, che non prevedono diversamente (ad es. all. 11), è sufficiente la firma digitale del documento PDF prodotto senza la necessità di scansionare lo stesso con apposta la firma autografa.

Per documenti originali informatici in possesso dell'impresa (ad es. copia bilancio) è possibile firmare digitalmente il documento informatico senza la necessità di scansionare lo stesso con apposta la firma autografa.

Per documenti originali cartacei con firma autografa apposta (ad es. carta d'identità, bilancio SOLO SE FORMATO da parte cartacea IN ORIGINALE), lo stesso va scansionato e firmato digitalmente come copia informatica di un documento originale cartaceo.

Per gli allegati 16 e 17 va osservato quanto previsto specificamente nei singoli allegati.

Relativamente alla marca da bollo da apporre alla domanda di partecipazione, è necessario apporre la marca sul documento stampato dopo la compilazione su Sigfrido seguendo le indicazioni ivi riportate e scansionare la prima pagina.

Laddove necessario scansionare i documenti, si consiglia di effettuare la scansione a 72 DPI in scala di grigi, eliminando il colore.

*Art. 65*

*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*

1. *Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:*
  - a) *se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;*
  - b) *ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;*
  - c) *ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.*
2. *Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalita' previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.*
3. *Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e' più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui al comma 1, lettera c).*
4. *Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".*